



La produzione di latte da fieno proviene da animali allevati in aziende in cui **non vengono somministrati alimenti fermentati**: durante il periodo estivo, definito “periodo di foraggio fresco”, gli animali sono alimentati con erba e specie erbacee fresche, con fieno e con mangimi autorizzati. Nel periodo invernale, invece, gli animali sono nutriti con fieno o altri mangimi autorizzati. È vietato l’impiego di animali e di mangimi “geneticamente modificati”.

Un’azienda può essere suddivisa in unità chiaramente distinte che possono anche non essere gestite tutte secondo le norme del disciplinare latte fieno. Le unità però devono essere gestite in modo separato: l’operatore deve separare gli animali utilizzati nelle unità di produzione del latte da fieno, dagli animali impiegati nelle altre unità e tenere un registro che attesti questa separazione.

Alimenti consentiti

I foraggi grossolani rappresentano almeno il 75% della razione annuale del mangime a secco.

Gli animali sono nutriti con erba, leguminose e specie erbacee fresche durante il periodo estivo e con fieno nel periodo invernale. I foraggi grossolani permessi sono: colza, granturco, segale da foraggio e barbabietole da foraggio, agglomerati di fieno, erba medica e granturco e altri foraggi simili.

Sono ammesse le seguenti colture cerealicole: frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco. Questi cereali sono ammessi anche miscelati con crusche e pellets. Sono autorizzati anche piselli da foraggio, favette, lupini, frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, pannelli di estrazione.

Si possono utilizzare la polpa disidratata e la melassa risultante scarto dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici ottenuti dalla trasformazione dei cereali, allo stato secco.

Alimenti vietati

Sono vietati i seguenti tipi di mangimi: insilati (alimenti fermentati), fieno umido o fermentato, rifiuti di giardino e della frutta, patate e urea.

È vietato l’utilizzo di sottoprodotti della fabbricazione della birra e del sidro o della distillazione degli alcoli e di altri sottoprodotti, come ad esempio trebbie della birra o polpa umida.

Agli animali in lattazione non si possono somministrare foraggi umidi.

È vietato l’uso di alimenti di origine animale (latte, siero di latte, farine animali ecc.), ad eccezione del latte e del siero di latte nel caso di bestiame giovane.

Prescrizioni in materia di fertilizzazione

Sui terreni agricoli è vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati e di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque, ad eccezione dei compost verdi. Tra lo spandimento del letame sulle superfici foraggere e il pascolo del bestiame su tali superfici deve passare un periodo minimo di tre settimane.

Impiego di coadiuvanti chimici

Sui terreni agricoli i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati. L’impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta contro le mosche è possibile solo nelle stalle destinate al bestiame da latte e in assenza di vacche in lattazione.

Divieti di consegna

La fornitura del latte come latte da fieno non deve avvenire prima del decimo giorno dopo il parto.

Se le vacche sono state alimentate con foraggi insilati (mangimi fermentati), deve essere rispettato un periodo di attesa di almeno 14 giorni prima di vendere il latte con la dicitura latte da fieno.

Nel caso di animali d’alpeggio alimentati con foraggi insilati (mangimi fermentati), 14 giorni prima della transumanza essi devono essere nutriti senza insilati, altrimenti il loro latte può essere utilizzato come latte da fieno solo dopo aver trascorso 14 giorni in alpeggio (appartenente al medesimo fornitore del latte da fieno). Sull’alpeggio non deve essere prodotto nessun insilato o non deve essere utilizzato per l’alimentazione degli animali.

Divieto di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Al fine di preservare la produzione tradizionale di latte da fieno, è vietato l’impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» dalla normativa vigente.

Altre disposizioni

Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (alimenti fermentati). Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica. È vietata la produzione di fieno umido o fermentato.



Produttori di latte

I produttori di latte (azienda agricola/zootecnica) che vogliono aderire al Disciplinare STG Latte fieno devono inviare ad ICEA:

- M00 Domanda di adesione
- M01 Contratto certificazione STG latte fieno
- Tariffario e piano dei controlli firmati per accettazione
- Documento di identità del Legale Rappresentante dell'Azienda
- Planimetria dei terreni

L'operatore deve tenere un registro reclami (R02 Registro reclami) e un registro in cui riporta la tipologia di razione somministrata agli animali mensilmente (R01 Registro alimentazione).

Trasformatori

Le latterie che trasformano e imbottigliano il latte che vogliono aderire al Disciplinare STG Latte fieno devono inviare ad ICEA:

- M00 Domanda di adesione
- M01 Contratto certificazione STG latte fieno
- Tariffario e piano dei controlli firmati per accettazione
- Documento di identità del Legale Rappresentante dell'Azienda
- Planimetria delle strutture dedicate alla lavorazione dei prodotti STG
- SCIA Alimentare
- Indicazione delle linee dedicate alle lavorazioni di prodotto STG nel caso ci sia una produzione mista e venga attuata una separazione spaziale dei cicli di lavorazione

Scadenze

Sia i produttori di latte che i trasformatori entro il 31/01 dell'anno successivo devono compilare la comunicazione di produzione (D01 Comunicazione annuale produttori e D02 Comunicazione annuale trasformatori) riferita all'anno precedente.

Emissione certificato di conformità

Se i requisiti previsti dal Disciplinare STG Latte Fieno sono soddisfatti, ICEA emette il certificato di conformità, e inserisce l'operatore nell'elenco degli operatori controllati per la STG "Latte fieno".